



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SACCHI	MAURIZIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI MARIO	ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	FRANCONIERO	FABIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3595/2018
spedito il 07/08/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 5/2018 Sez:5 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di COMO
contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° PUBBLICITA' 2016

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 3595/2018

UDIENZA DEL

25/06/2019 ore 09:30

N°

3602/2019

PRONUNCIATA IL:
25 giugno 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 settembre 2019

Il Segretario

Loredana Calderini

OGGETTO DELLA DOMANDA

Ricorso di _____ s.r.l. avverso la sentenza n. 5, pronunciata il 18.10.2017e depositata il 08.01.2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Como che ha annullato l'avviso di accertamento n. _____ per l'anno 2016 emesso nei confronti di _____ & _____ (P.I. _____), con sede in Como - Via Asiago, 25.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In primo grado la contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento dell'imposta sulla pubblicità relativa a 7 segnali con la dicitura "Parcheggio riservato ai clienti del _____" collocati nelle immediate adiacenze del parcheggio del bar in quanto sarebbe applicabile l'esenzione prevista dall'art. 17 c.1 lett. b) del D. Lgs. 507/1993 per gli avvisi di dimensione inferiore al mezzo metro quadrato ed in quanto tali segnali non svolgerebbero funzione pubblicitaria.

La sentenza ha accolto il ricorso per i seguenti motivi: << *Ritiene la Commissione, come già meglio spiegato nelle sentenze in atti che qui si richiamano, che per poter essere considerata "pubblicità" è necessaria che l'indicazione ricordi al potenziale cliente alcuno dei servizi o prestazioni fornite in modo da aumentare il richiamo verso l'esercizio. Anche la sola insegna può svolgere tale compito, ma essa è esente da imposta, come in questo caso, se inferiore ad una determinata misura.*

L'indicazione di quali siano i parcheggi assegnati a quello specifico esercizio commerciale risponde ai fini organizzativi dello spazio condominiale e nulla aggiungono alle prestazioni offerte alla clientela.

Sono cartelli, infine, che non anticipano l'esistenza del parcheggio, in modo da invogliare, ma sono posti direttamente all'interno dello stesso per la funzione sopra detta.

Non costituiscono in alcun modo forme di pubblicità e di conseguenza sono esenti dalla relativa imposta>>.

Propone appello la _____ per i seguenti motivi: le argomentazioni contenute nella sentenza cozzano, inesorabilmente, con quanto - con giurisprudenza consolidata e mai variata, la Suprema Corte ha da sempre statuito sul presupposto impositivo e cioè che; "... in definitiva, è soggetto a imposta sulla pubblicità qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - risulti obiettivamente idoneo a fare conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione non assolva pure una funzione reclamistica o propagandistica..." - cfr sentenze Corte di Cassazione n. 8220 del 22.07.1993, n. 15654 del 12.08.2004; n. 17852 del 03.09.2004; n. 4095 del 07.03.2005; n. 23383 del 04.11.2009 e n. 8616 del 11.04.2014. Nel caso di specie i cartelli migliorano l'immagine del soggetto, in quanto dimostrano che, quanto meno, l'azienda è organizzata, disponendo di spazi per parcheggi riservati.

La difesa del contribuente ha chiesto la reiezione dell'appello.

All'udienza odierna la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. sentenza n. 17852/04) "è soggetto a imposta sulla pubblicità qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - risulti obiettivamente idoneo a fare conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione non assolva pure una funzione reclamistica o propagandistica."

In particolare la giurisprudenza citata dalla ricorrente (Cass. n. 8616/2014) ha chiarito che "i cartelli indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita al minuto costituiscono insegne, perché sono segni distintivi del luogo ove dette attività vengono svolte. Tali cartelli, comunque, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti svolgono, per la loro natura, una funzione pubblicitaria, la quale non deve necessariamente accompagnarsi a una vera e propria operazione propagandistica reclamistica. Trattasi di cartelli che l'autorità comunale autorizza, ma che non è obbligatorio apporre. La funzione pubblicitaria che essi svolgono è, inoltre, compatibile con la finalità di agevolare la circolazione stradale di chi è diretto verso lo stabilimento, il laboratorio o il negozio indicati del cartello".

Nel caso di specie, tuttavia, i cartelli sono collocati nel parcheggio attiguo al locale bar e, di conseguenza, non svolgono una funzione pubblicitaria. Infatti tale funzione è svolta dalle insegne del bar collocate sull'edificio attiguo, che hanno dimensioni e visibilità molto maggiori e coprono lo stesso ambito di visuale. A ciò si aggiunge che i cartelli di parcheggio sono rivolti verso il parcheggio e non sono visibili dalla strada, come si desume dalle foto allegate alle controdeduzioni all'appello depositate il 16.10.2018. Ciò comporta che non sono rivolti a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti ma solo a coloro che sono già entrati nel parcheggio e quindi hanno già deciso di fermarsi nel suddetto locale. In terzo luogo non rientrano tra i cartelli soggetti ad autorizzazione comunale collocati sul demanio o sul patrimonio comunale. Essi indicano solo il proprietario dei suoli e la destinazione data dal proprietario medesimo a servizio della sua attività, con la conseguenza che rientrano nelle facoltà del proprietario al pari dei cartelli di "proprietà privata", "divieto di accesso" o "riservato", garantendo l'ordinato uso comune di sedimi che appaiono prima facie privati e condominiali.

In definitiva quindi l'appello di

va respinto.

L'incertezza giurisprudenziale in materia giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sezione 24 **RESPINGE** l'appello di
e per l'effetto conferma la sentenza di I grado.

Spese compensate.

Così deciso in Milano, li 25/06/2019

IL GIUDICE RELATORE

Alberto Di Mari

IL PRESIDENTE

Mani